

Citta' metropolitana di Torino

A1212- R.R. 10/R/2003 – D.D. n. 4814 del 21/09/2022 di Rinnovo della licenza di attingimento d'acqua dalla Bealera di Robassomero, in Comune di Robassomero, ad uso agricolo, assentita alla Società Agricola MASIERO S.S..

Il Dirigente della Direzione, ai sensi dell'art. 23 del D.P.G.R. n. 10/R/2003 e s.m.i., dispone la pubblicazione dell'estratto dei seguenti atti:

- Determinazione del Dirigente della Direzione Risorse Idriche e Tutela dell'Atmosfera n. 4814 del 21/09/2022; Pratica n. A/1212

"Il Dirigente della Direzione Risorse Idriche e Tutela dell'Atmosfera

(... omissis ...)

DETERMINA

di assentire alla Società Agricola MASIERO S.S. con sede legale in Nole Strada della Chiesa n. 60 - P.IVA 09463720012, il **rinnovo** ai sensi dell'art. 35 del D.P.G.R. 10R/2003 così come modificato dall'art. 32 del D.P.G.R. 2R/2015, della **licenza di attingimento d'acqua** dalla Bealera di Robassomero in Comune di Robassomero - località Losa, ad uso agricolo, nei limiti della disponibilità dell'acqua e fatti salvi i diritti dei terzi.

La licenza si intende accordata, salvi e impregiudicati i diritti precostituiti dei terzi, alle seguenti specifiche condizioni:

1. l'attingimento d'acqua, potrà essere effettuato nel periodo compreso tra il **1 gennaio ed il 31 dicembre**, nei limiti strettamente indispensabili, a mezzo di n. 1 tubo pescante per gravità in modo tale che la portata massima e media prelevata non superi i 2 l/s, per un prelievo massimo annuo che non superi i **63.072 mc circa** senza obbligo di restituzione delle colature;
2. l'acqua dovrà servire esclusivamente ad uso agricolo per l'irrigazione di piante ornamentali in vivaio e in serra e dei terreni irrigui siti nel Comune di Robassomero località Losa, distinti in Catasto al Foglio 18 Particelle nn. 52,82,105,106,108,109,110,111,112,116,117,118,119,140,158,159,183,198 aventi una superficie complessiva di Ha 05.00.00;
3. nell'esercizio dell'impianto di attingimento non dovranno essere intaccati gli argini e le sponde né dovranno essere alterate le condizioni fisico-idrauliche del corso d'acqua e dovrà altresì essere garantito il Deflusso Ecologico del corpo idrico ai sensi del R.R. n. 14R del 27/12/2021. L'attingimento in questione dovrà essere sospeso ogni qualvolta la portata del corso d'acqua sia uguale o inferiore al deflusso ecologico;
4. il **rinnovo** della licenza di attingimento è **concesso per la durata di anni 3 (tre)**, decorrenti dalla data del rilascio del presente provvedimento. Esso potrà essere revocato, prima della scadenza stessa, per motivi di pubblico interesse o per incompatibilità con le utenze a valle legittimamente costituite;
5. il titolare della licenza dovrà sospendere l'esercizio dell'attingimento ogni qualvolta dovesse verificarsi deficienza d'acqua per soddisfare le rispettive competenze dei canali ex

demaniali. Tale sospensione, se necessaria, dovrà essere attuata a semplice avviso formulato con lettera raccomandata da parte della scrivente Direzione della Città Metropolitana di Torino;

6. Il titolare della licenza di attingimento terrà sollevata ed indenne l'Amministrazione concedente da qualunque danno alle persone ed alle cose, nonché da ogni molestia, reclamo o azione che potessero essere promossi da terzi in dipendenza della presente licenza;
7. Il titolare della licenza di attingimento dovrà corrispondere alla Regione Piemonte, entro trenta giorni dalla data dell'apposita richiesta di versamento formulata dalla stessa, il **canone minimo per uso agricolo** relativo all'annualità 2023, aggiornabile con le modalità e secondo la periodicità definita dalle leggi. Relativamente alle successive annualità il canone dovrà essere corrisposto con le modalità definite dalla Regione Piemonte, entro il 31 gennaio dell'anno di riferimento.

"(... omissis ...)